



**COMUNE DI SEDEGLIANO**

PROVINCIA DI UDINE

---

# Statuto Comunale

- Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 dell'11.06.1991
  - Modificato, a seguito Ordinanza Istruttoria, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 06.09.1991
  - Modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 25.03.1994 (ai sensi Leggi 81/93 e 415/93)
  - Modificato ed integrato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 4 del 21.01.1998 e n. 22 del 27.03.1998 (ai sensi D. Lgs. 29/93, D. Lgs. 77/95 e L. 127/97)
  - Modificato ed integrato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 93 del 20.12.1999 e n. 3 del 25.02.2000 (ai sensi Legge 265/99)
  - MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N.24 DEL 27.4.04
-

## TITOLO I

**Principi fondamentali****Art. 1 (Principi Fondamentali)**

La comunità di Sedegliano è ente autonomo locale: "Comune", il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge dello Stato.

L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

**Art. 2 (Finalità)**

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.
3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
  - a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
  - b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
  - c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con il sostegno delle organizzazioni di volontariato;
  - d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali locali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
5. Il Comune riconosce e valorizza l'uso della lingua friulana e ne favorisce l'uso disciplinandolo attraverso i regolamenti.

**Art. 3 (Programmazione e forme di cooperazione)**

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Friuli-Venezia Giulia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio;
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

**Art. 4 (Territorio e sede comunale)**

1. La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti frazioni: Coderno, Gradisca, Grions, Redenzicco, Ravis, San Lorenzo, Turrída, storicamente riconosciute dalla comunità.
2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 50,5 confinante con i Comuni di Codroipo, Coseano, Flaibano, Mereto di Tomba, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento e Valvasone.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Sedegliano che è il capoluogo.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
5. La modifica della denominazione delle frazioni e località o della sede comunale può essere disposta dal consiglio previa consultazione popolare.

**Art. 5 (Albo pretorio)**

1. La Giunta Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo o altro dipendente comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

**Art. 6 (Stemma e gonfalone)**

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Sedegliano e con lo stemma concesso con R.D. 06/10/1927.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal sindaco o suo delegato si può esibi-

- re il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con RD 06/10/1927.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

## TITOLO II

### **Organi elettivi**

#### **Art. 7. (Organi)**

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.
2. Il Comune, per la pari opportunità tra uomo e donna, promuove la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali comunali.

#### **Art. 8 (Consiglio Comunale)**

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

#### **Art. 9 (Competenze e attribuzioni)**

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, la disponibilità e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

#### **Art. 10 (Sessioni e convocazione)**

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Ai fini della convocazione, sono ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione previste dall'art. 32/2° comma lettera b) della legge 142/90.
3. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno, sentita la Giunta Comunale. Le funzioni del Sindaco all'interno del Consiglio Comunale sono disciplinate dalla Legge. Il Sindaco assicura, inoltre, un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
4. Gli adempimenti previsti al 3° comma, in caso di dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, sono assolte dal Vicesindaco.

#### **Art. 11 (Commissioni)**

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.
- 2 bis. Nel caso in cui il Consiglio Comunale costituisca la Commissione di controllo o garanzia la Presidenza sarà attribuita alle opposizioni.
3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

#### **Art. 12 (Attribuzioni delle commissioni)**

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.

3. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
  - la nomina del presidente della commissione;
  - le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
  - forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
  - metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

#### **Art. 12 bis (Commissione d'indagine)**

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma secondo, della Legge 25 marzo 1993 n. 81, il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione in ordine a circostanziate problematiche ad essa connesse.
2. La Commissione d'indagine sarà composta da tre membri, dei quali uno rappresentante della minoranza, non possono far parte della Commissione il Sindaco e gli Assessori.
3. La Commissione d'indagine può assumere ogni informazione attinente al mandato conferitole sia con l'accesso ai documenti, sia con l'audizione di amministratori, dipendenti e del revisore dell'attività economico-finanziaria.
4. La Commissione d'indagine conclude la propria attività con apposita relazione da presentare al Consiglio Comunale.
5. In ogni Commissione deve essere assicurata la presenza di Consiglieri di entrambi i sessi, ove possibile, salvo espressa loro rinuncia.

#### **Art. 13 (Consiglieri)**

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, nei casi di surrogazione, ad esecutività della relativa deliberazione, il seggio che per qualsiasi motivo, anche sopravvenuto, dovesse rendersi vacante durante il mandato amministrativo, è attribuito al candidato della medesima lista che segua immediatamente l'ultimo eletto. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della Legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni, il Consiglio Comunale procede ai sensi dell'articolo 22, comma secondo, della Legge 25 marzo 1993 n. 81.
3. La prima adunanza del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco proclamato eletto entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.
4. Nella prima seduta successiva alla elezione il Consiglio Comunale:
  - a) procede alla convalida degli eletti;
  - b) riceve la comunicazione del Sindaco sulla composizione della Giunta Comunale e sulla nomina del Vice-Sindaco;
  - c) accerta la condizione di compatibilità ed eleggibilità degli eventuali assessori nominati fra i cittadini non facenti parte del Consiglio.
5. Il Consiglio entro due mesi dalla proclamazione, riceve dal Sindaco la proposta degli indirizzi generali di governo che approva in apposito documento.
6. Il Consiglio svolge attività propositive e di verifica dell'attuazione delle linee programmatiche che il Sindaco espone entro il 30 novembre di ogni anno.

#### **Art. 13 bis (Consigliere anziano)**

1. È Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 72, quarto comma, del testo unico delle Leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni Comunali, approvato con D.P.R. 16.5.1960 n. 570, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri ai sensi dell'art. 7, comma 7° della Legge 25.3.1993 n. 81.

#### **Art. 13 ter (Dimissioni dei Consiglieri)**

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surrogazione dei consiglieri dimissioni, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 39, comma 1, lettera b), numero 2), della

legge 142/90.

#### **Art. 13 quater (Decadenza dei Consiglieri)**

1. Il Consigliere Comunale che non interviene per tre sedute consiliari consecutive senza giustificati motivi è dichiarato decaduto. Prima di dichiararne la decadenza il Consigliere Comunale viene invitato, con notifica, a presentare entro 10 giorni le proprie giustificazioni. Il Consiglio Comunale esamina le giustificazioni presentate dall'interessato per iscritto al Sindaco e decide conseguentemente.

#### **Art. 14 (Diritti e doveri dei Consiglieri)**

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere Comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento".
3. Ai sensi del presente Statuto si intende per "giusto procedimento" quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili e di legittimità ed alla successiva comunicazione alla giunta e ai capigruppo consiliari.
4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

#### **Art. 15 (Gruppi Consiliari)**

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

#### **Art. 16 (Giunta Comunale)**

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale che non siano riservati al Sindaco o al Segretario Comunale.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.

#### **Art. 17 (Elezioni e prerogative)**

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, e tra questi il Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
2. Ogni assessore può essere revocato dal Sindaco. L'atto di revoca deve indicare anche la nomina del nuovo Assessore. Di un tanto viene data comunicazione motivata al Consiglio.
3. Le dimissioni dalla carica di Assessore devono essere presentate, per iscritto, al Sindaco ed hanno efficacia dal momento della loro ricezione al protocollo comunale.

#### **Art. 18 (Composizione)**

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da n. 5 Assessori.
- ~~2. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore non può essere, nel mandato successivo, ulteriormente nominato Assessore.~~ \*
3. ~~3. A.~~ Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
4. ~~4. B.~~ Gli Assessori non possono essere nominati rappresentanti del Comune
5. ~~5. C.~~ Possono essere membri della Giunta - per non più di uno dei suoi componenti - anche cittadini non facenti parte del Consiglio aventi i requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere comunale.
6. ~~6. D.~~ Il possesso dei requisiti di riconosciuta competenza e professionalità nonché dei requisiti per la carica di Assessore di cui al precedente comma è verificato dal Consiglio con la medesima procedura seguita per la convalida dei Consiglieri prima della elezione della Giunta.
7. ~~7. E.~~ Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute consiliari ed a quelle delle Commissioni senza diritto di voto.

\* CONTA ABROGATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 24 DEL 27.4.2004

### **Art. 19 (Funzionamento della Giunta)**

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

### **Art. 20 (Attribuzioni)**

1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco, del segretario comunale e dei responsabili degli uffici, collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente entro il 30 novembre di ogni anno al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. È altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio. Esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

### **Art. 21 (Deliberazioni degli organi collegiali)**

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
3. Le sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone", il presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata".
4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.
5. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario comunale con funzioni di verbalizzante.

### **Art. 22 (Sindaco)**

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione Comunale ed ha la rappresentanza legale dell'Ente.
2. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
3. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
4. Il Sindaco presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana davanti al Consiglio Comunale nella seduta di insediamento.

### **Art. 23 (Attribuzioni di amministrazione)**

1. Il Sindaco:
  - a) ha la rappresentanza generale dell'ente;
  - b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
  - c) nomina, coordina e revoca i singoli Assessori ed il Vice Sindaco;
  - d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
  - e) il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'articolo 51 della Legge 142/90, così come modificato dalla L. 127/97, e dal Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; Impartisce direttive al segretario comunale ed ai responsabili dei servizi, ciascuno per le proprie competenze in ordine agli indirizzi funzionali di gestione amministrativa di uffici e servizi.
  - f) ha facoltà di delega;
  - g) promuove ed assume iniziative al fine di concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentiti la Giunta o il Consiglio comunale a seconda delle rispettive competenze;

- h) può definire accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
- i) convoca i comizi per i referendum consultivi ed abrogativi;
- l) adotta ordinanze ordinarie;
- m) rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- n) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge, genericamente, assegna alla competenza del comune;
- o) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta e del Segretario comunale;
- p) nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali dei cittadini.
- q) presenta al Consiglio Comunale le proprie dimissioni che diventano irrevocabili trascorso il termine di 20 (venti) giorni dalla data di presentazione.
- r) provvede a nominare, designare e revocare i rappresentanti del Comune presso aziende, enti ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, come previsto dall'art. 36, comma 5, della Legge 8 giugno 1990 n. 142, fatta salva la competenza del Consiglio medesimo nei casi espressamente riservati dalla Legge, per la nomina dei propri rappresentanti presso aziende, enti ed istituzioni;
- s) propone al Consiglio la revoca e la successiva sostituzione dei propri rappresentanti nominati presso enti, aziende ed istituzioni;
- t) risponde, ove non deleghi un Assessore, alle interrogazioni ed alle interpellanze presentate dai Consiglieri così come previsto dal Regolamento.

#### **Art. 24 (Attribuzioni di vigilanza)**

##### **I. Il Sindaco:**

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del comune;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, costituite dall'ente, o cui il Comune partecipa, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
- e) collabora con il revisore dei conti del comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
- f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

#### **Art. 25 (Attribuzioni di organizzazione)**

##### **I. Il Sindaco**

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio comunale (sentita la Giunta Comunale) e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei Consiglieri provvede alla convocazione in un termine non superiore ai 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste;
- b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
- d) propone argomenti da trattare e dispone con atto formale o informale la convocazione della Giunta e la presiede.
- e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni all'Assessore delegato;
- f) riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni presentate dai Consiglieri Comunali.

#### **Art. 25 bis (Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale)**

- I. Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale sono disciplinate dalla Legge vigente.

#### **Art. 26 (Vicesindaco)**

1. Il vicesindaco è l'assessore che a tale funzione viene designato nel documento programmatico, con delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni in caso di assenza o di impedimento del Sindaco.
2. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di elencazione nel documento programmatico.
3. Delle deleghe rilasciate al vicesindaco ed agli assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

#### **Art. 26 bis (Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco)**

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
2. Fino alle elezioni di cui al precedente comma le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
3. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco nei casi di assenza, di impedimento temporaneo nonché nei casi di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della Legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al primo comma del presente articolo trascorsi venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio Comunale.
5. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

#### **Art. 26 ter (Mozione di sfiducia)**

1. La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco è disciplinata dalla normativa vigente.

## TITOLO III

### **Organizzazione degli uffici e del personale**

#### **CAPO I: SEGRETARIO COMUNALE**

#### **Art. 27 (Segretario Comunale)**

1. Il segretario svolge i compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, ivi compresi i responsabili degli uffici e dei servizi, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti del comune.
2. Il segretario inoltre:
  - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
  - b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte e autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
  - c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto e dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco.
3. Il segretario potrà svolgere, inoltre tutte le funzioni del direttore generale nel caso in cui il sindaco si avvalga della facoltà prevista dall'art. 51-bis della legge 142/90. L'eventuale trattamento economico aggiuntivo, se e in quanto ammesso dalla contrattazione collettiva di comparto viene riconosciuto con apposita delibera di giunta, con efficacia retroattiva decorrente dalla data dell'atto di conferimento delle funzioni.  
Se al segretario non vengono attribuite tali competenze e contemporaneamente non viene nominato il direttore generale, al segretario compete comunque la sovrintendenza allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e il coordinamento degli stessi in applicazione del comma 68, dell'art. 17 della legge 127/97.
4. I pareri richiesti, sia dagli organi di governo che da quelli burocratici, hanno carattere obbligatorio e sono allegati ai provvedimenti conclusivi; i pareri devono essere resi in tempi utili alla conclusione del procedimento amministrativo; il mancato rilascio dei pareri indicati secondo le modalità del presente comma è rilevante ai fini della violazione dei doveri di ufficio.

#### **Art. 28 (Responsabili di Servizio)**

1. I responsabili degli uffici e dei servizi curano l'organizzazione degli stessi nell'ambito delle direttive e degli indirizzi politici espressi dagli organi di governo, assumendo tutti i necessari atti di gestione, nel rispetto delle disposizioni di legge, statutarie e regolamentari, nonché delle disposizioni contrattuali nazionali e decentrate.
2. I responsabili dei servizi e degli uffici sono nominati dal sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, secon-

- do criteri di competenza e professionalità e in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo.
3. I responsabili dei servizi e degli uffici, ciascuno nel proprio ambito di competenza, sono direttamente responsabili dell'andamento degli uffici cui sono preposti e della gestione delle risorse economiche, di personale e strumentali ad essi assegnate.  
A tal fine, conformemente alle leggi vigenti, al presente statuto, ai contratti collettivi di lavoro stipulati, nonché alle direttive e agli indirizzi politici espressi dagli organi di governo, a essi è conferita piena autonomia organizzativa ed economica.
  4. Ai sensi dell'art. 51 - comma 3 - della L. 142/90 così come modificata dalla L. 127/97, spettano ai responsabili dei servizi e degli uffici tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e il presente statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente:
    - a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
    - b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
    - c) la stipulazione dei contratti;
    - d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
    - e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
    - f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo;
    - g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni manifestazione di giudizio e di conoscenza;
    - h) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, delegati dal sindaco: altro atto costituente in base a questi,
  5. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire e con le modalità previste dal Regolamento Comunale per l'ordinamento dei Servizi e degli Uffici.

#### **Art. 29 (Principi e criteri direttivi)**

1. Per conseguire i fini dell'efficienza e dell'efficacia nell'azione amministrativa, nel rispetto della Legge e dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale, l'ordinamento degli uffici e dei servizi verrà disciplinato con apposito regolamento, secondo i seguenti criteri informativi per l'organizzazione del lavoro che prevedono:
  - a) il superamento dell'attuale organizzazione:
    - 1) introducendo moduli organizzativi di tipo orizzontale, idonei ad essere adeguati ed integrati con procedure snelle in base agli obiettivi dell'azione amministrativa, attraverso il metodo della programmazione e l'attività per progetti;
    - 2) migliorando l'utilizzazione del personale (in base ai carichi di lavoro) e superando l'attuale rigidità dell'organico, consentendo la necessaria mobilità interna e la distribuzione delle risorse;
    - 3) individuando criteri per la valutazione della produttività e la distribuzione dei relativi incentivi;
    - 4) realizzando e semplificando le procedure, migliorando ed adeguando le tecniche di lavoro, in ottemperanza alla legge sull'azione amministrativa;
    - 5) introducendo nell'organizzazione del lavoro sistemi e tecnologie avanzate che consentano, sulla base di utilizzazione associata, lo snellimento delle procedure e la disponibilità delle informazioni necessarie ai centri decisionali;
  - b) l'applicazione del principio della democrazia organizzativa al fine di consentire ai dipendenti responsabili di servizio di partecipare alla definizione dei metodi di lavoro ed alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, nonché alla verifica della rispondenza dei risultati agli obiettivi. La valorizzazione del lavoro collegiale attuando il metodo di lavoro di gruppo, costituendo gruppi di lavoro, organizzando conferenze di servizio;
  - c) la valorizzazione del personale dipendente attraverso il decentramento dei centri decisionali operativi e la conseguente individuazione delle responsabilità rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell'azione amministrativa;
  - d) l'accrescimento delle capacità professionali degli operatori attraverso corsi di aggiornamento.
  - e) Il regolamento di cui al presente articolo disciplinerà altresì le modalità di esercizio delle competenze, delle prerogative e delle responsabilità del segretario comunale e dei responsabili dei servizi e degli uffici, nonché del direttore generale, dei funzionari e professionisti con contratto di lavoro a tempo determinato, stipulato ai sensi dell'art. 6 della legge 127/97, e ne stabilirà modalità di rapporto, di relazione, di coordinamento, al fine di poter realizzare al meglio gli indirizzi politico-amministrativi fissati dagli organi di governo del comune.

## TITOLO IV

### Servizi

#### Art. 30 (Forme di gestione)

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale pubblico, ricercando possibilmente l'associazione con imprese (o aziende) locali.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni, ovvero consorzio.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

#### Art. 31 (Gestione in economia)

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti

#### Art. 32 (Azienda speciale)

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di amministrazione delle aziende.
3. Il Consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal Consiglio Comunale, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

#### Art. 33 (Istituzione)

1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità, nei casi previsti dall'art. 51.5 della L. 142/90;
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
5. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, presidente ed il direttore.

#### Art. 34 (Il Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione ed il presidente dell'istituzione sono nominati dal Consiglio comunale, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio d'amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti carattere generale previsti dal regolamento.

#### Art. 35 (Il presidente)

1. Il presidente rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre ai ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 36 (Il direttore)**

1. Il direttore dell'istituzione è nominato dalla Giunta comunale con le modalità previste dal regolamento.
2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

#### **Art. 37 (Nomina e revoca)**

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio Comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.
2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/3 dei consiglieri assegnati, deve essere presentato al Segretario del Comune almeno 5 giorni prima dell'adunanza.
3. Il presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del Sindaco, o di 1/3 dei Consiglieri assegnati, dal Consiglio Comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.
4. Ai suddetti amministratori è esteso l'obbligo previsto dall'art. 14/4 del presente Statuto.

#### **Art. 38 (Società a prevalente capitale pubblico locale)**

1. Negli Statuti delle società a prevalente capitale pubblico locale, anche la quota minoritaria deve essere possibilmente locale e devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse e il Comune.

#### **Art. 39 (Gestione associata dei servizi e delle funzioni)**

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

## TITOLO V

### **Controllo interno**

#### **Art. 40 (Principi e criteri)**

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentite eque imposizioni fiscali commisurate al costo dei servizi che alla comunità si vuole dare, il controllo finanziario e contabile, quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
- 1 bis. Il bilancio di previsione per l'anno successivo è deliberato entro i termini previsti dalla legge, osservando i principi di unità, annualità universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità
2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.
4. Nello stesso regolamento verranno disciplinate eventuali ulteriori funzioni affidate ai revisori dei conti ai sensi dell'art. 105 c. 6 Dec.Lgs. 77/95 ai fini di intensificare la collaborazione col Consiglio Comunale nonché la verifica dell'attuazione degli obiettivi programmati, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche.
5. Le determinazioni a contrattare e le relative procedure sono disciplinate dalla normativa vigente.

#### **Art. 41 (Revisore del conto)**

1. Il revisore del conto, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle S.p.A.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di

accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

#### **Art. 42 (Controllo di gestione)**

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'ente il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:
  - a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
  - b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
  - c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
  - d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

## TITOLO VI

### **Organizzazione territoriale e forme associative**

#### **CAPO I ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE**

##### **Art. 43 (Organizzazione sovracomunale)**

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce le forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

#### **CAPO II FORME COLLABORATIVE**

##### **Art. 44 (Principio di cooperazione)**

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

##### **Art. 45 (Convenzioni)**

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

##### **Art. 46 (Consorzi)**

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.
2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 46, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
3. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'art.46, unitamente allo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

##### **Art. 47 (Unione dei Comuni)**

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 45 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previsti dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più effi-

cienti alla collettività.

#### **Art. 48 (Accordi di programma)**

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione della attività di più soggetti pubblici interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:
  - a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
  - b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
  - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo - previa deliberazione d'intenti del Consiglio Comunale - con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

## TITOLO VII

### **Partecipazione popolare**

#### **Art. 49 (Partecipazione)**

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

#### **Art. 50 (Forme di consultazione della popolazione. Istanze, petizioni, proposte)**

1. Il Comune organizza la consultazione dei cittadini anche in forme differenziate ed articolate. Le forme di consultazione devono garantire in ogni caso la libertà di espressione dei partecipanti. Gli organi comunali devono promuovere forme di consultazione ogni volta che lo ritengano opportuno.
2. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere agli organi comunali istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, alle quali viene data risposta scritta nel termine di trenta giorni dal loro ricevimento.
3. La Giunta in considerazione della loro rilevanza inserisce le questioni sollevate da almeno 100 cittadini elettori con richiesta scritta e firma autenticata all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale convocata dopo la scadenza di detto termine.
4. Le associazioni possono chiedere informazioni al Sindaco e alla Giunta sui provvedimenti di loro interesse. Le richieste sono trasmesse al Sindaco che risponde nelle stesse forme previste per le interrogazioni.
5. La materia sarà disciplinata dal Regolamento.

### **CAPO I: INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA**

#### **Art. 51 (Partecipazione al procedimento amministrativo)**

1. Il Comune nel procedimento amministrativo relativo alla adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive o interessi diffusi di cittadini, singoli o associati, prevede e regola la partecipazione degli interessati attraverso la visione degli atti del procedimento e la presentazione di memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare.

### **CAPO II: ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE**

#### **Art. 52 (Rapporti con le associazioni)**

1. Il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento, in particolare quelle che perseguono finalità scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive, del tempo libero, quali strumenti di formazione dei cittadini.

2. La Giunta Comunale è autorizzata, ove lo ritenga necessario per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente, a mettere gratuitamente a disposizione delle associazioni aventi sede nel territorio comunale le strutture ed il personale occorrenti per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni.
3. Il Comune può affidare ad associazioni ed a comitati appositamente costituiti l'organizzazione di manifestazioni assegnando i fondi necessari; il relativo rendiconto della spesa è approvato dalla Giunta Comunale.

#### **Art. 53 (Criteri e modalità per la concessione di contributi e di vantaggi economici)**

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte del Consiglio Comunale, dei criteri e delle modalità cui l'amministrazione comunale deve attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui allo stesso comma 1.

#### **Art. 54 (Partecipazione alle commissioni)**

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

### **CAPO III: REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO**

#### **Art. 55 (Referendum)**

1. Sono previsti referendum consultivi ed abrogativi nei casi previsti dalla Legge e per le sole materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. I soggetti promotori dei Referendum sono individuati con le modalità previste dal regolamento.
4. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento, le modalità organizzative, i quorum per la validità della consultazione.

#### **Art. 56 (Effetti del Referendum)**

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

#### **Art. 57 (Diritto di accesso)**

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarino riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

#### **Art. 58 (Diritto di informazione)**

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, dell'uso dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti, quali un notiziario periodico sull'attività comunale.
3. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
4. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge 7 agosto 1990, n. 241.

## CAPO IV: DIFENSORE CIVICO

### Art. 59 (Difensore civico)

1. Il difensore civico ove richiesto da un terzo dei Consiglieri e qualora detta proposta venga approvata dalla maggioranza dei Consiglieri, svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della amministrazione comunale e delle aziende ed enti dipendenti, segnalando al Sindaco, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi nei confronti dei cittadini.
2. All'ufficio del difensore civico deve essere eletta persona che, per esperienze acquisite presso le amministrazioni pubbliche o nell'attività professionale svolta, offra la massima garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di probità e obiettività di giudizio.
3. Il difensore civico è eletto dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto con la maggioranza dei consiglieri in carica.
4. Il difensore civico dura di norma in carica cinque anni e scade con il Consiglio Comunale che lo ha eletto. Esso rimane comunque in carica fino alla prestazione del giuramento da parte del successore.
5. Il Regolamento determina le risorse finanziarie, il personale, le strutture tecniche e gli uffici a disposizione del difensore civico.
6. Il difensore civico prima di iniziare le proprie funzioni presta giuramento nelle mani del Sindaco.
7. Al difensore civico si applicano le norme sulla ineleggibilità ed incompatibilità previste per i componenti del comitato regionale di controllo (art.43 L. 142/90). Fra tali cause ostative rientra anche l'appartenenza alla sezione del comitato regionale di controllo che ha competenza sugli atti del Comune. Il difensore civico ha l'obbligo morale di non candidarsi alle elezioni del Comune nella consultazione amministrativa successiva alla scadenza del proprio mandato.
8. Il difensore civico svolge il proprio incarico in piena indipendenza dagli organi del Comune. Ha diritto di accedere a tutti gli atti d'ufficio tranne i casi di cui al comma 1 dell'art. 24 della Legge 241/1990. Al difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art. 24 della Legge 241/1990. Il difensore civico è tenuto a sua volta al segreto d'ufficio secondo le norme di legge. Gli amministratori del Comune e degli enti sottoposti a vigilanza del Comune nonché i dipendenti sono tenuti a fornirgli le informazioni utili allo svolgimento della funzione secondo criteri previsti dal Regolamento.
9. Il difensore civico può essere revocato prima della scadenza del mandato solo per gravi o ripetute violazioni di legge ovvero per accertata inefficienza. La mozione di sfiducia deve essere approvata con la stessa maggioranza richiesta per la designazione. Il difensore civico è inoltre revocato di diritto dall'incarico se si verifica nei suoi confronti una delle situazioni che ne importerebbe la ineleggibilità o la incompatibilità.
10. Il difensore civico entro il 31 gennaio di ogni anno presenta al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta e sulle disfunzioni rilevate; tale relazione viene iscritta all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile. Per casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente comunicazione, il difensore civico può inviare in qualsiasi momento particolari relazioni o segnalazioni al Consiglio Comunale.
11. Il difensore civico può rendere pubblici i risultati della propria attività nella forma che ritiene più idonea, con l'omissione di riferimenti nominativi a persone.
12. Al difensore civico viene corrisposta una indennità di carica che, comunque, non può mai essere superiore al 50% di quella percepita dagli Assessori.

## TITOLO VIII

### Funzione normativa

#### Art. 60 (Statuto)

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. È ammessa l'iniziativa da parte di almeno 1/3 dei cittadini elettori per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare (referendum).
3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscenza.

### **Art. 61 (Regolamenti)**

1. Il Comune emana regolamenti:
  - a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;
  - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a un quinto dei consiglieri assegnati, ed ai cittadini ai sensi di quanto disposto dall'art. 51.3 del presente statuto.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

### **Art. 62 (Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute)**

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n. 142, ed in altre leggi e nello Statuto stesso.

### **Art. 63 (Ordinanze)**

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Il Segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

### **Art. 64 (Norme transitorie e finali)**

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
2. Il Consiglio approva i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.